

REGOLAMENTO ELETTORALE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE (XI MANDATO)

I.

COMPETENZE E ATTI PRELIMINARI

ARTICOLO 1

ORGANI CENTRALI E PERIFERICI E LORO FUNZIONI

Organi preposti allo svolgimento delle elezioni sono:

- a) la Cancelleria arcivescovile, che ha il compito di organizzare le elezioni in tutta la Diocesi;
- b) l'Avvocatura, che ha il compito di controllare la regolarità delle elezioni, di decidere su eventuali ricorsi e di interpretare questo Regolamento;
- c) le Commissioni elettorali di Collegio, che hanno il compito di curare lo svolgimento delle operazioni elettorali in sede zonale. Ogni Commissione è composta dal Vicario episcopale di Zona, in qualità di Presidente, e da due presbiteri, in qualità di scrutatori;
- d) le Commissioni elettorali di Seggio, che hanno il compito di curare lo svolgimento delle votazioni. Ogni Commissione è composta dal responsabile, in qualità di Presidente, e da due presbiteri, in qualità di scrutatori.

ARTICOLO 2

INDIVIDUAZIONE DEI COLLEGI ELETTORALI ZONALI E NUMERO DEI CONSIGLIERI DA ELEGGERE IN OGNI COLLEGIO

Ciascun presbiterio zonale costituisce un Collegio elettorale, affidato alla responsabilità del Vicario episcopale di Zona e comprensivo di tutti gli elettori iscritti nei Seggi elettorali dei Decanati appartenenti alla Zona pastorale.

I presbiteri secolari incardinati in Diocesi che risiedono al di fuori dei suoi confini sono aggregati al Collegio elettorale della Zona pastorale I.

Ogni Collegio elettorale zonale deve eleggere un diverso numero di Consiglieri, in ragione del numero dei presbiteri elettori, scegliendoli nell'ambito di tre Liste di Candidati. Le Liste di Candidati sono stabilite, in base all'anno di ordinazione presbiterale (si considerano gli anni "compiuti"), nel seguente modo: prima Lista costituita dai presbiteri aventi fino a 15 anni di ordinazione; seconda Lista costituita dai presbiteri aventi dai 16 ai

40 anni di ordinazione; terza Lista costituita dai presbiteri aventi più di 40 anni di ordinazione.

Il numero di Consiglieri attribuito a ciascuna Zona pastorale in ragione delle diverse Liste di Candidati è il seguente:

- per la Zona pastorale I: 12 Consiglieri, di cui 3 eletti nella prima Lista (fino a 15 anni), 6 nella seconda Lista (16-40 anni) e 3 nella terza Lista (oltre i 40);
- per la Zone pastorali II, III, IV e V: 7 Consiglieri, di cui 2 eletti nella prima Lista (fino a 15 anni), 3 nella seconda Lista (16-40 anni) e 2 nella terza Lista (oltre i 40);
- per la Zone pastorali VI e VII: 6 Consiglieri, di cui 2 eletti nella prima Lista (fino a 15 anni), 2 nella seconda Lista (16-40 anni) e 2 nella terza Lista (oltre i 40).

ARTICOLO 3

INDIVIDUAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI E DELLE SEZIONI

Ciascun presbiterio decanale costituisce un Seggio elettorale nell'ambito del Collegio elettorale zonale, affidato alla responsabilità del Decano, in cui sono elettori:

- a) i presbiteri secolari incardinati in Diocesi domiciliati in Decanato o in esso operanti se altrove domiciliati (cf. art. 4);
- b) tutti gli altri presbiteri, domiciliati nel Decanato e che esercitano un ufficio in favore della Diocesi su nomina dell'Ordinario diocesano;
- c) per i presbiteri secolari incardinati in Diocesi che risiedono al di fuori dei suoi confini è costituito un Seggio elettorale speciale, dislocato presso la Cancelleria arcivescovile e affidato alla responsabilità del Segretario del Collegio dei Consultori, che potrà anche avvalersi della collaborazione dell'Ufficio per la pastorale missionaria.

I Seggi elettorali decanali che abbiano nel proprio territorio significative comunità presbiterali (ad es. una sede del Seminario o una Casa del Clero) possono costituire presso le stesse una Sezione elettorale con un proprio referente, che provvede a distribuire il materiale e a raccogliere le schede; il Seggio elettorale decanale resta il punto di riferimento per lo scrutinio delle schede e la compilazione del verbale.

ARTICOLO 4

APPARTENENZA AI COLLEGI E AI SEGGI ELETTORALI

L'appartenenza a uno specifico Seggio elettorale fa' riferimento all'incarico ministeriale esercitato o al domicilio canonico posseduto alla data di chiusura delle liste elettorali.

Ogni elettore può essere ascritto a un solo Seggio elettorale e al corrispettivo Collegio, l'eventuale presenza di titoli di appartenenza a diversi Seggi o Collegi da parte dello stesso soggetto verrà risolta in base al presente Regolamento e secondo i criteri generali dell'incarico "prevalente" o, a parità di incarico, del domicilio canonico.

ARTICOLO 5

ELETTORI ED ELEGGIBILI, LISTE DEI CANDIDATI

Sono elettori tutti i presbiteri ascritti a un Seggio elettorale e al corrispettivo Collegio.

In ciascun Collegio sono eleggibili tutti i presbiteri che hanno diritto di voto, salvo coloro che sono stati membri del Consiglio presbiterale per l'intera durata del IX e X mandato (cf. cost. 175 § 1 del Sinodo diocesano 47° e art. 7 dello Statuto) e i membri di diritto (cf. art. 6 dello Statuto).

I Vicari episcopali non sono né elettori né eleggibili, in quanto assistono l'Arcivescovo nella presidenza del Consiglio presbiterale (cf. artt. 2 e 6 dello Statuto).

ARTICOLO 6

PREPARAZIONE DEL MATERIALE PER LE ELEZIONI

La Cancelleria arcivescovile, con la collaborazione degli Uffici e Servizi competenti della Curia arcivescovile, predispone per ciascun Collegio elettorale gli schemi prestampati relativi al verbale zonale per la scelta del Candidato e al verbale elettorale zonale.

Il Collegio elettorale zonale riceve anche copia delle liste elettorali inviate ai Seggi.

La Cancelleria arcivescovile, con la collaborazione degli Uffici e Servizi competenti della Curia arcivescovile, predispone per ciascun Seggio elettorale:

- a) la lista elettorale, con l'elenco degli aventi diritto al voto;
- b) le schede zonali di Lista per la scelta del Candidato;
- c) le schede elettorali zonali;
- d) gli avvisi di convocazione, preintestati per ciascun avente diritto e comprensivi dell'invito a votare sia per la scelta del Candidato che per l'elezione;
- e) il modulo per la scelta del Candidato, in cui registrare la consegna dell'avviso di convocazione e della scheda nonché l'avvenuta votazione;
- f) il modulo elettorale, in cui registrare la consegna della scheda elettorale e l'avvenuta elezione;
- g) lo schema prestampato del verbale di Seggio per la scelta del Candidato;
- h) lo schema prestampato del verbale elettorale di Seggio.

La Cancelleria arcivescovile, a partire da dieci giorni prima della data fissata per la scelta del Candidato, mette a disposizione per la consultazione gli elenchi degli elettori e degli eleggibili di tutta la Diocesi.

ARTICOLO 7

PREDISPOSIZIONE DELLE ELEZIONI IN CIASCUN COLLEGIO

Il Vicario episcopale di Zona provvede a:

- a) costituire, entro sei giorni dalla promulgazione del presente regolamento, la Commissione elettorale, scegliendo due presbiteri con la funzione di scrutatori e dandone comunicazione alla Cancelleria arcivescovile;
- b) stabilire i tempi e la sede per l'effettuazione delle operazioni relative alla compilazione del verbale zonale per la scelta del Candidato e del verbale elettorale zonale;
- c) dare le debite disposizioni per garantire il ritiro e la puntuale consegna, nei tempi e nei modi indicati dalla Cancelleria arcivescovile, del materiale relativo alle elezioni.

ARTICOLO 8

PREDISPOSIZIONE DELLE ELEZIONI IN CIASCUN SEGGIO

Il responsabile di ciascun Seggio elettorale provvede a:

- a) costituire la Commissione elettorale di Seggio, scegliendo due presbiteri con la funzione di scrutatori;
- b) stabilire per tempo l'orario delle votazioni (sia per la scelta del Candidato che per l'elezione) e la sede, idonea e fornita di tutto l'occorrente per garantire la riservatezza del voto;
- c) ritirare, nei tempi e nei modi indicati dalla Cancelleria arcivescovile, il materiale preparato dalla stessa;
- d) verificare la completezza e l'esattezza del materiale ritirato, segnalando tempestivamente alla Cancelleria arcivescovile eventuali errori od omissioni;
- e) completare i dati richiesti negli avvisi di convocazione.

II.

SCELTA DEI CANDIDATI

ARTICOLO 9

CONVOCAZIONE PER LA SCELTA DEL CANDIDATO

Il responsabile di ciascun Seggio elettorale deve far pervenire a ogni elettore, almeno una settimana prima della data fissata per la scelta del Candidato:

- a) l'avviso di convocazione nominativo, comprensivo dell'invito a votare sia per la scelta del Candidato che per l'elezione del Consiglio;
- b) la scheda zonale di Lista per la scelta del Candidato: sono previste tre schede, corrispondenti alle fasce di età di ordinazione stabilite per la formazione delle Liste dei Candidati (cf. art. 2), in cui i nomi degli eleggibili della Zona sono elencati in modo alfabetico; ogni elettore riceve unicamente la scheda relativa alla Lista a cui risulta ascrivibile in ragione dell'età di ordinazione.

Il materiale può essere consegnato a ciascun elettore:

- a) personalmente;
- b) tramite incaricato;
- c) per raccomandata postale con avviso di ricevimento;
- d) via fax o per posta elettronica, ai soli elettori residenti fuori Diocesi.

L'avvenuta consegna del materiale deve risultare nell'apposita colonna del modulo per la scelta del Candidato, con la firma dell'elettore o dell'incaricato o la segnalazione degli estremi della raccomandata o della data dell'invio del fax o della posta elettronica, oppure con l'annotazione della trasmissione del materiale a una Sezione elettorale.

Ciascun elettore è tenuto a controllare la completezza e l'esattezza del materiale ricevuto, segnalando tempestivamente al responsabile del Seggio elettorale eventuali errori od omissioni o, se necessario, alla stessa Cancelleria arcivescovile, entro il quinto giorno prima della data delle elezioni, salva sempre la possibilità di presentare successivo ricorso presso l'Avvocatura (cf. art. 19).

ARTICOLO 10

MODALITÀ DI VOTAZIONE PER LA SCELTA DEL CANDIDATO

Ciascun elettore può esprimere fino a tre preferenze nell'ambito della Lista a cui risulta iscritto in base all'età di ordinazione, apponendo un segno negli spazi previsti nella scheda zonale di Lista per la scelta del Candidato.

Il voto è segreto. Esso deve essere espresso di norma di presenza. Il voto dei presbiteri ammalati può essere raccolto, fuori del Seggio, da due membri della Commissione elettorale di Collegio.

Il voto può essere fatto pervenire anche per busta chiusa, consegnata a mano o spedita attraverso raccomandata. In tal caso la scheda deve pervenire al Presidente della Commissione elettorale entro l'orario di chiusura delle elezioni. La scheda deve essere contenuta in duplice busta; sulla busta esterna dovrà essere indicato il nome del votante. La busta interna verrà aperta prima dello scrutinio dalla Commissione elettorale di Seggio e la scheda in essa contenuta unita alle altre nell'apposita urna.

Per i soli presbiteri diocesani residenti fuori diocesi è possibile esprimere il proprio voto inviandolo via fax o per posta elettronica, utilizzando il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica della Cancelleria arcivescovile, riportati sulla scheda zonale di Lista per la scelta del Candidato.

L'avvenuta votazione deve risultare nell'apposita colonna del modulo per la scelta del Candidato, con la firma dell'elettore o dell'incaricato o la segnalazione degli estremi della raccomandata o della data dell'invio del fax o della posta elettronica, oppure con l'annotazione dell'acquisizione del voto da una Sezione elettorale.

ARTICOLO 11

SCRUTINIO E REDAZIONE DEL VERBALE DI SEGGIO PER LA SCELTA DEL CANDIDATO

Lo scrutinio delle schede è pubblico ed è effettuato dai due scrutatori alla presenza del Presidente della Commissione elettorale di Seggio.

Segni, cancellazioni, ecc. sulla scheda non la invalidano se risultano con certezza i nomi che l'elettore ha inteso votare.

Le operazioni anzidette, con il numero dei presbiteri votanti e dei voti ottenuti da ogni presbitero eleggibile nell'ambito di ciascuna Lista dovranno risultare da apposito verbale, compilato secondo lo schema prestampato, sottoscritto dal Presidente del Collegio elettorale di Seggio e dagli scrutatori.

Copia del verbale va conservata nell'archivio del Decanato o del Seggio elettorale speciale mentre l'originale del verbale, con le schede per la scelta del Candidato e il relativo modulo devono essere consegnati entro tre giorni dalla avvenuta votazione al Vicario episcopale di Zona.

ARTICOLO 12

INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI

La Commissione elettorale zonale provvede, sulla base dei verbali di Seggio per la scelta del Candidato, a computare i voti ottenuti dagli eleggibili iscrivendoli in distinti elenchi corrispondenti alle tre costituenti Liste dei Candidati.

La Commissione elettorale zonale provvede quindi a contattare quanti risultano iscritti nei suddetti elenchi in base all'ordine decrescente delle preferenze ottenute. Quanti, debitamente contattati, accettano di candidarsi e si impegnano in caso di successiva elezione o subentro ad assumere la carica di Consigliere, vengono iscritti nella Lista dei Candidati.

Per ogni Collegio elettorale zonale deve essere individuato un numero di Candidati pari al doppio dei Consiglieri che devono essere eletti per ciascuna Lista (cf. articolo 2). A parità di voti prevale il presbitero più anziano per ordinazione, in subordine per professione religiosa, in subordine per età. Nel caso in cui non si arrivi ad individuare un numero adeguato di Candidati il Vicario episcopale di Zona, sentiti i Decani, provvederà alle possibili integrazioni individuando alcuni presbiteri eleggibili e verificando la loro disponibilità.

Le operazioni anzidette, con il numero delle preferenze ottenute da ogni eleggibile e l'elenco dei Candidati per ciascuna Lista con l'accettazione della candidatura, dovranno risultare dal verbale zonale per la scelta del Candidato, compilato secondo lo schema prestampato, sottoscritto dal Vicario episcopale di Zona e dagli scrutatori.

Copia del verbale zonale per la scelta del Candidato va conservata nell'archivio della Zona pastorale mentre l'originale deve essere trasmesso senza indugio, con i verbali di Seggio per la scelta del Candidato, le schede zonali di Lista per la scelta del Candidato e i relativi moduli, alla Cancelleria arcivescovile. La Cancelleria arcivescovile provvederà quindi a predisporre la scheda elettorale zonale, comprensiva di tutti i Candidati, iscritti in ordine di Lista e quindi alfabetico, senza fare menzione delle preferenze ottenute.

L'Avvocatura vigila sul retto svolgimento delle operazioni previste nel presente articolo e acquisisce dalla Cancelleria le schede scrutinate, i moduli e i verbali per la scelta del Candidato, conservandoli per il tempo necessario ad affrontare eventuali ricorsi.

III.

ELEZIONI

ARTICOLO 13

CONVOCAZIONE ELETTORALE

Il responsabile di ciascun Seggio elettorale deve far pervenire a ogni elettore, almeno una settimana prima della data fissata per le elezioni, la scheda elettorale zonale. L'elettore è

già informato della data delle elezioni dal precedente avviso di convocazione, sebbene l'informazione sia ripetuta sulla scheda stessa.

Le modalità di consegna della scheda e le operazioni di controllo affidate all'elettore sono le stesse previste in ordine alla *Convocazione per la scelta del Candidato* (cf. art. 9).

L'avvenuta consegna della scheda deve risultare nell'apposita colonna del modulo elettorale, con la firma dell'elettore o dell'incaricato o la segnalazione degli estremi della raccomandata o della data dell'invio del fax o della posta elettronica, oppure con l'annotazione della trasmissione del materiale a una Sezione elettorale.

ARTICOLO 14

MODALITÀ DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI

Ciascun elettore può esprimere una preferenza per ciascuna Lista riportata sulla scheda, apponendo un segno negli spazi previsti nella scheda elettorale zonale. Per l'elezione dei Consiglieri nell'ambito della seconda Lista della Zona pastorale I si possono esprimere fino a tre preferenze.

Le modalità di espressione del voto sono le stesse previste in ordine alle *Modalità di votazione per la scelta del Candidato* (cf. art. 10).

L'avvenuta votazione deve risultare nell'apposita colonna del modulo elettorale, con la firma dell'elettore o dell'incaricato o la segnalazione degli estremi della raccomandata o della data dell'invio del fax o della posta elettronica, oppure con l'annotazione dell'acquisizione del voto da una Sezione elettorale.

ARTICOLO 15

SCRUTINIO E REDAZIONE DEL VERBALE ELETTORALE DI SEGGIO

Le modalità per lo scrutinio delle schede sono le stesse previste per la scelta del Candidato (cf. art. 11).

Le operazioni elettorali anzidette, con il numero dei presbiteri votanti e i voti ottenuti da ogni Candidato dovranno risultare da apposito verbale, compilato secondo lo schema prestampato, sottoscritto dal Presidente del Collegio elettorale di Seggio e dagli scrutatori.

Copia del verbale va conservata nell'archivio del Decanato o del Seggio elettorale speciale mentre l'originale del verbale, con le schede elettorali zonali e il relativo modulo elettorale devono essere consegnati entro tre giorni dalla avvenuta votazione al Vicario episcopale di Zona.

ARTICOLO 16

INDIVIDUAZIONE DEI CONSIGLIERI

La Commissione elettorale zonale provvede, sulla base dei verbali elettorali di Seggio, a computare i voti ottenuti dai Candidati nell'ambito di ciascuna Lista, iscrivendoli in distinti elenchi in ordine decrescente in base alle preferenze ottenute.

I Candidati che avranno ottenuto il maggior numero di suffragi, secondo il numero di Consiglieri assegnato alla Lista nell'ambito della Zona pastorale (cf. articolo 2), risulteranno eletti. A parità di voti prevale il presbitero più anziano per ordinazione, in subordine per professione religiosa, in subordine per età. In caso di eventuale eccezionale rifiuto dell'ufficio di Consigliere da parte di un eletto si segue l'ordine dell'elenco, disposto secondo l'ordine decrescente dei voti ottenuti, per individuare il titolare di tale ufficio.

I Candidati non eletti resteranno comunque iscritti nella rispettiva Lista dei Candidati secondo l'ordinamento decrescente dei voti ottenuti e diverranno automaticamente Consiglieri nel caso di decadenza dalla carica di uno dei Consiglieri eletti nell'ambito della Lista zonale a cui sono ascritti.

Le operazioni anzidette, con il numero delle preferenze ottenute da ogni Candidato per ciascuna Lista, dovranno risultare dal verbale elettorale zonale, compilato secondo lo schema prestampato, sottoscritto dal Vicario episcopale di Zona e dagli scrutatori.

Copia del verbale elettorale zonale va conservata nell'archivio della Zona pastorale mentre l'originale deve essere trasmesso senza indugio, con i verbali elettorali di Seggio, le schede elettorali zonali e i relativi moduli, alla Cancelleria arcivescovile, che provvederà a trasmettere il tutto all'Avvocatura.

L'Avvocatura vigila sul retto svolgimento delle operazioni previste nel presente articolo e acquisisce dalla Cancelleria le schede scrutinate, i moduli e i verbali per la scelta del Candidato, conservandoli per il tempo necessario ad affrontare eventuali ricorsi.

IV.

VERIFICA DELLE ELEZIONI, RICORSI ED ELEZIONI SUPPLETTIVE

ARTICOLO 17

VERIFICA E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI

L'Avvocatura verifica la regolarità delle elezioni sulla base del materiale ricevuto e decide eventuali ricorsi (cf. art. 19).

Entro cinque giorni dalla data di ricevimento di tutto il materiale concernente le elezioni, l'Avvocatura trasmette i risultati definitivi alla Cancelleria arcivescovile, che li comunicherà all'Arcivescovo, rendendoli nel contempo pubblici presso la Curia arcivescovile.

ARTICOLO 18

INDIZIONE DI NUOVE ELEZIONI PRESSO UN COLLEGIO ELETTORALE

Qualora l'Avvocatura non ritenesse valide le votazioni per la scelta del Candidato o le elezioni tenute presso un Seggio elettorale o le operazioni svolte a livello di Collegio elettorale oppure accogliesse un ricorso tendente ad annullare alcuni di tali atti, sarà necessario procedere alla ripetizione delle votazioni, da indire con apposito decreto da parte dell'Arcivescovo.

Se nel corso del mandato del Consiglio decadesse un Consigliere e si verificasse l'indisponibilità di Candidati per il subentro, si provvederà in base all'art. 9 dello Statuto.

ARTICOLO 19

RICORSI

I ricorsi circa le liste di elettori, di eleggibili e di Candidati vanno presentati, in forma scritta, presso l'Avvocatura entro il quarto giorno prima della data fissata per la scelta del Candidato o per le elezioni e comunque dopo che la Cancelleria arcivescovile abbia ritenuto di non dover procedere a correzioni o integrazioni (cf. artt. 9 e 13). L'Avvocatura decide i ricorsi entro il giorno precedente la data prevista per le votazioni e può stabilire la sospensione delle stesse nel Seggio o nel Collegio elettorale interessato, fino a nuova indizione da parte dell'Arcivescovo.

I ricorsi circa la regolarità delle votazioni per la scelta del Candidato o per le elezioni vanno presentati, in forma scritta, presso l'Avvocatura entro cinque giorni dall'avvenuta votazione. Essi verranno decisi entro la data stabilita per la trasmissione dei risultati definitivi.

La decisione dei ricorsi viene notificata per iscritto ai proponenti, ai responsabili del Collegio e del Seggio elettorale, alla Cancelleria arcivescovile e all'Arcivescovo.

Contro le decisioni dell'Avvocatura e per proporre ricorsi su materia elettorale non previsti dal presente Regolamento, vanno seguite le procedure stabilite dal Codice di diritto canonico.